

**DETERMINAZIONE DSAI/13/2025/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI  
DISTRIBUZIONE DEL GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 9 giugno 2025

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 37 del 22 gennaio 2008 recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" (di seguito: decreto ministeriale 37/2008);
- il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 16 aprile 2008, recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8" (di seguito: decreto ministeriale 16 aprile 2008);
- il decreto del Ministero dell'Interno 8 novembre 2019 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi" (di seguito: decreto ministeriale 8 novembre 2019);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas recante "Disposizioni in

materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas” (di seguito: deliberazione 40/2014/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025” e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- le Linee guida del Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG), edizione gennaio 2020, n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7/2020);
- le Linee guida del CIG, edizione maggio 2020, n. 12 (di seguito: Linee guida CIG 12/2020);
- la norma tecnica dell’Ente Nazionale Italiano di Normazione del 13 ottobre 2022, UNI 11528:2022 (di seguito: norma UNI 11528:2022);
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2024, 130/2024/E/gas (di seguito: deliberazione 130/2024/R/gas);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante “Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 1 della RQDG 20/25 definisce la “dispersione” come la fuoriuscita incontrollata di gas dall’impianto di distribuzione;
- ai sensi dell’articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all’articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 almeno per le seguenti attività di: a) pronto intervento; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate;
- ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono tenute:
  - a disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche, tra cui l’utilizzo del modulo di “rapporto di pronto intervento”, le modalità di rintracciabilità del personale interessato al servizio di pronto intervento e le modalità di comunicazione interne alla struttura di pronto intervento (lett. a); inoltre, il paragrafo 4 della Linee guida CIG

12/2020 prescrive all'impresa di distribuzione di gas di assicurarsi che il personale sia adeguatamente formato, istruito ed aggiornato rispetto allo svolgimento delle proprie mansioni;

- nel caso di dispersione a valle del punto di riconsegna, al fine di garantire la pubblica incolumità, a sospendere la fornitura di gas fino a quando non sia stata eliminata la dispersione di gas (lett. f); in particolare le Linee guida CIG 12/2020 prevedono che, in caso di sospensione della fornitura per dispersione di gas rilevata dal servizio di pronto intervento sull'impianto interno del cliente finale, la verifica di assenza di dispersioni o di idoneità al funzionamento dell'impianto venga effettuata dall'installatore abilitato incaricato dal cliente finale e che all'atto della richiesta di riattivazione della fornitura il cliente finale presenti all'impresa distributrice il modulo A/12, sottoscritto dal citato installatore, attestante l'esito positivo della prova di tenuta;
- l'articolo 35, comma 1 della RQDG 20/25 prevede che ai fini dell'attuazione della regolazione in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas (sezione II) si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI;
- l'articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 prevede che nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono le Linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE;
- ai sensi dell'articolo 36, comma 8, lettera c) della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione sono tenute a registrare la classificazione della richiesta di pronto intervento in base alle situazioni indicate dall'articolo 12, comma 3 della RQDG 20/25 come da informazioni raccolte dall'operatore del centralino di pronto intervento o dall'operatore di pronto intervento, eventualmente corrette in base ai riscontri in loco;
- ai sensi dell'articolo 36, comma 10 della RQDG 20/25, per ogni chiamata telefonica pervenuta ai recapiti di pronto intervento con conversazione avvenuta, l'impresa distributrice ha l'obbligo di registrare se pertinente o meno il servizio di pronto intervento (lettera d);
- ai sensi dell'articolo 38, comma 10 della RQDG 20/25, l'impresa distributrice è tenuta a comunicare all'Autorità: a) il numero totale delle chiamate telefoniche con conversazione pertinenti il servizio di pronto intervento; b) il numero totale delle chiamate telefoniche con conversazione non pertinenti il servizio di pronto intervento.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 130/2024/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di trenta controlli nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche

ispettive con sopralluogo presso alcune imprese distributrici, scelte tra le suddette trenta imprese anche in base agli esiti dei controlli telefonici;

- in attuazione di tale programma di controlli, i militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno effettuato le previste chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributrici; successivamente l'Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo Speciale, ha svolto alcune verifiche ispettive presso le imprese distributrici, tra cui Acquambiente Marche S.r.l. (di seguito Acquambiente o società), che, anche all'esito delle chiamate telefoniche, hanno presentato anomalie nel servizio di pronto intervento;
- dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva, effettuata nei giorni 10-13 dicembre 2024 presso la sede legale della società, avente ad oggetto i dati relativi all'unico impianto di distribuzione di gas naturale gestito dalla medesima società, denominato "Numana – gas naturale", con riferimento agli anni 2023 e 2024, è emerso che:
  - i. in violazione dell'articolo 14, comma 8, lettere a), c) e d) della RQDG 20/25 e dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25, la società non ha ottemperato all'obbligo di disporre di procedure operative conformi alla regolazione tecnica vigente; in particolare:
    - la procedura operativa relativa al *pronto intervento* (rev. 01 dell'11 gennaio 2023), che ricomprende quella sulla *classificazione delle dispersioni localizzate*, riporta le definizioni di "dispersione di classe c", di "emergenza" e di "incidente da gas" non conformi rispettivamente agli articoli 1, comma 1, 17 comma 1 e 18 comma 1 della RQDG 20/25; inoltre, il paragrafo 3.2 dell'Allegato 2 denominato "Modalità operative per la classificazione di dispersioni su tubazioni interrate" non è conforme alla Linea guida CIG 7/2020 perché la concentrazione soglia di gas rilevante ai fini della classificazione delle dispersioni da condotte interrate è pari all'80% del limite inferiore di esplosività invece che del 70%; il paragrafo 4 dell'Allegato 2 denominato "classificazione delle dispersioni su tubazioni a vista" non è conforme al paragrafo 7 della Linea guida CIG 7/2020; infine, il paragrafo denominato "Riattivazione della fornitura di gas a seguito di sospensione per dispersione rilevata sull'impianto di utenza" dell'Allegato 3 non è conforme al decreto ministeriale 37/2008 e alla deliberazione 40/2014/R/gas (doc. 11.a allegato alla *check list*);
    - la procedura operativa sull'*attivazione della fornitura* – nell'edizione in vigore fino al 28 novembre 2023 – non risultava aggiornata alla RQDG 20/25, alla deliberazione 40/2014/R/gas, al decreto ministeriale 37/2008, al decreto ministeriale 16 aprile 2008, al decreto ministeriale 8 novembre 2019, alle Linee guida CIG 12/2020 e alla norma UNI 11528:2022 (allegato 11.c alla *check list*);
  - ii. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, la società, come dichiarato in sede ispettiva, non è stata "*in grado di fornire evidenza documentale (attestati) di aver svolto prima del 28-29/11/2023, attività formativa in materia di installazione e manutenzione dei*

*gruppi di misura gas e attivazione/riattivazione dell'impianto del cliente finale (rif. Linee Guida CIG n. 12), nei confronti del proprio personale addetto al servizio di distribuzione gas e quindi anche al servizio di pronto intervento" (punto 13 della check list);*

- iii. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25, le risorse umane della società non hanno gestito con tempestività la richiesta di pronto intervento ricevuta nel corso del controllo telefonico da parte della Guardia di Finanza il 6 giugno 2024, come dichiarato dalla stessa società in sede di verifica ispettiva (punto 4 della *check list*);
- iv. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25, in occasione di due delle 7 (sette) chiamate giunte nel 2023 al centralino di pronto intervento (progressivi 17 e 137 del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento" anno 2023), estratte a campione in sede di verifica ispettiva, l'operatore di pronto intervento intervenuto sul luogo non ha rendicontato le attività svolte sul modulo denominato "scheda di pronto intervento"; inoltre, in due delle citate 7 (sette) chiamate giunte nel 2023 al centralino di pronto intervento (progressivi 17 e 112), l'operatore di pronto intervento intervenuto sul luogo ha classificato le dispersioni riscontrate a valle del punto di misura come dispersioni di "classe b" anche se, non essendo relative all'impianto di distribuzione, non dovevano essere classificate, così come previsto dall'articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25 (doc. 7.a allegato alla *check list*);
- v. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera f) della RQDG 20/25, in occasione di quattro delle 12 (dodici) chiamate telefoniche, estratte a campione in sede di verifica ispettiva, ricevute dal centralino di pronto intervento nel 2023 e nel 2024, gli operatori intervenuti, pur avendo riscontrato una dispersione di gas a valle del punto di riconsegna, non hanno sospeso la fornitura fino alla sua riattivazione conseguibile solo a seguito della presentazione, da parte del cliente finale, del modulo A/12 sottoscritto dall'installatore abilitato a certificazione dell'esito positivo della prova di tenuta, come prescritto dalle Linee guida CIG 12/2020 (doc. 7.a e doc. 7.b allegati alla *check list* e progressivi 17 e 112 del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro" delle chiamate di pronto intervento anno 2023 e progressivi 93 e 165 del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro" delle chiamate di pronto intervento anno 2024);
- vi. in violazione dell'articolo 36, comma 10, lett. d) e dell'articolo 38, comma 10, lettere a) e b) della RQDG 20/25, la società non ha registrato correttamente e conseguentemente non ha comunicato correttamente all'Autorità, due delle 7 (sette) chiamate giunte nel 2023 al centralino di pronto intervento, estratte a campione in sede di verifica ispettiva; in particolare, come risulta dalla documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva, la società ha registrato tali chiamate telefoniche come "non pertinenti" invece di classificarle correttamente come "pertinenti" (doc. 6a e 7a allegati alla *check list*, e progressivo n. 11 e 137 del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro delle

chiamate di pronto intervento” anno 2023); inoltre, in violazione dell’articolo 36, comma 8, lett. c), della RQDG 20/25, la società, come ammesso in sede ispettiva, ha erroneamente classificato quattro delle 12 (dodici) chiamate giunte nel 2023 e nel 2024 al centralino di pronto intervento, estratte a campione in sede di verifica ispettiva; in particolare tre chiamate (progressivi 17 e 112 del “Dettaglio” della “Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento” anno 2023 e progressivo 93 del “Dettaglio” della “Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento” anno 2024) sono state classificate come “Dispersione di gas da rete di distribuzione, da impianti di derivazione di utenza, da gruppi di misura” anziché come “Dispersione di gas a valle del punto di riconsegna” ed una chiamata (progressivo 111 del “Dettaglio” della “Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento” anno 2023) è stata classificata come “Danneggiamento della rete di distribuzione, degli impianti di derivazione utenza e dei gruppi di misura, in assenza di dispersione” anziché come “Dispersione di gas da rete di distribuzione, da impianti di derivazione di utenza, da gruppi di misura” (doc. 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a e 8.b allegati alla *check list*).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all’Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l’articolo 13, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l’importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;
- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
  - i. previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l’estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);



- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di Acquambiente Marche S.r.l.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
  - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, che le condotte *sub* i.-v. della società si pongono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza del servizio di distribuzione gas e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti; in particolare la violazione *sub* i., con riferimento alle procedure sul pronto intervento e sulla classificazione delle dispersioni risulta accertata a far data dall'11 gennaio 2023 ad almeno il 13 dicembre 2024 e per quanto attiene alle procedure sull'attivazione della fornitura risulta accertata dal 9 giugno 2021 al 28 novembre 2023; la violazione *sub* ii. relativa alla formazione del personale risulta accertata dal xx giugno 2021 al 27 novembre 2023 con riferimento alle Linee Guida CIG 12/2020; la violazione *sub* iii. è circoscritta al solo controllo telefonico della Guardia di Finanza del 6 giugno 2024; la violazione *sub* iv. risulta accertata con riferimento a tre delle 7 (sette) chiamate giunte nel 2023 al centralino di pronto intervento, estratte a campione in sede di verifica ispettiva; la violazione *sub* v. – che è stata accertata per quattro delle 12 (dodici) chiamate telefoniche, estratte a campione in sede di verifica ispettiva, ricevute dal centralino di pronto intervento nel 2023 e nel 2024 – deve ritenersi connotata di una maggiore gravità, poiché consiste nel mancato rispetto di una prescrizione posta a immediata tutela dell'incolumità fisica. Sempre con riferimento al profilo della *gravità* rileva che la violazione *sub* vi. si pone in contrasto con le disposizioni dirette ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità e risulta accertata con riferimento a 6 delle 12 (dodici) chiamate giunte nel

2023 e nel 2024 al centralino di pronto intervento, estratte a campione in sede di verifica ispettiva.

Infine, occorre precisare che tutte le violazioni contestate afferiscono all'unico impianto di distribuzione di gas naturale gestito dalla società, denominato "Numana – gas naturale" (che al 31 dicembre 2023 serviva 10.006 PdR).

- con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e della personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti;
- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, relativo all'anno 2023, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 13.847.788;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 65.000 (sessantacinquemila).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'adempimento degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, l'adozione di procedure operative conformi alle prescrizioni della regolazione e delle norme tecniche (contestazione *sub i.* con l'eccezione della procedura sull'attivazione della fornitura) costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

**DETERMINA**

1. di avviare un procedimento nei confronti di Acquambiente Marche S.r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 65.000 (sessantacinquemila);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
  - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, **previo adempimento debitamente documentato dell'obbligo di cui alla violazione contestata al punto *sub i.* del secondo considerato (con**



**l’eccezione della procedura sull’attivazione della fornitura), rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, tramite versamento da effettuarsi mediante l’utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione **“Comunicati per operatori Pagamento Sanzioni Arera tramite pagoPA”** del sito istituzionale dell’Autorità, selezionando “Vai al pagamento” e poi “Crea pagamento spontaneo” ed indicando, oltre ai dati del debitore, nel “Dettaglio pagamento” “Fondo Sanzioni Arera”, l’importo ridotto di **euro 21.666,66** (ventunomilaseicentosessantasei/66) nonchè, nel campo causale, “Fondo Sanzioni Arera determinazione DSAI/13/2025/gas”;**

- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l’ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previo adempimento dell’obbligo di cui alla violazione contestata al punto *sub* i. del secondo considerato (ad eccezione della procedura sull’attivazione della fornitura) – che dovranno essere comunicati all’Autorità mediante l’invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell’articolo 13 dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l’estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell’articolo 5 dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell’Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l’avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell’Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell’istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all’articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), all’attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l’eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell’articolo 6 dell’Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono

- presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a Acquambiente Marche S.r.l. (P.IVA 02119730428) mediante PEC all'indirizzo [info@pec.acquambientemarche.it](mailto:info@pec.acquambientemarche.it) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 9 giugno 2025

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*